

CHIOMENTI STUDIO LEGALE

- AVV. PIRO CARLO MICHAEL
- AVV. CARLO CHIOMENTI
- AVV. FILIPPO DI VINCENZO
- PROF. AVV. FILIPPO CHIOMENTI
- AVV. NICHILLO CARLO MICHAEL
- AVV. FRANCESCO ANDRE
- AVV. MICHELE G. MONTANI
- DR. LUIGI BONDI
- AVV. CARLO CHIOFFI
- AVV. NICHILLO COLOMBA
- AVV. FORTINO GIANFRANCO
- AVV. FRANCESCO TOSCANI
- AVV. VITTORIO TARDI
- AVV. FRANCESCO P. ALBERTI
- AVV. ROBERTO ANIMOLI
- AVV. ROBERTO GILIO
- AVV. ENZO TOSCANI
- AVV. ANDREA BERGAMINI
- AVV. GIORGIO CAPPARELLI
- AVV. LUCA FORNATI
- AVV. ENRICO GIGLIANO
- AVV. LUCA BONETTI
- AVV. CARLO ANTONINI
- AVV. GIULIA MATTARELLA
- AVV. MARIANO VIANINI TOLONI
- DR. MICHELE LUIGIA GIANNANTONIO
- AVV. EMILIO BONDI
- AVV. GIOVANNI DIOTALLEVI
- AVV. FILIPPO MODUGO
- AVV. FRANCO ANDREANI
- AVV. FRANCESCO SCARANO
- PROF. AVV. LUCA M. PERRI
- AVV. GIULIO MARIOTTI
- AVV. PAOLO TOMMASI
- DR. G. TOSCANI
- AVV. MARCO NICOLINI
- AVV. CARLO DI VINCENZO
- DR. PAOLO DI VINCENZO
- PROF. AVV. PAOLO V. ALBERTI
- PROF. AVV. VINCENZO TOSCANI
- PROF. AVV. MARIO MARIOTTI
- AVV. GIULIO TOSCANI
- PROF. AVV. VINCENZO P. MARIOTTI
- AVV. GIULIO TOSCANI
- AVV. FERDINANDO WIDMANN KREZOWICZ
- AVV. FILIPPO ANTONINI
- AVV. ANTONIO MARIOTTI
- AVV. STEFANO MARIOTTI
- AVV. ANTONELLA DE VINCENZO
- AVV. ALESSANDRO PORTALANO
- AVV. MARIANO ANTONINI
- AVV. SALVO VERBA
- AVV. STEFANO MARIOTTI
- AVV. MICHELE TOSCANI
- AVV. ALESSANDRO MARIOTTI
- AVV. GIULIO TOSCANI
- AVV. ENRICO MARIOTTI

POSTA IN ARRIVO
Il commissario straordinario
23 OTT. 2009
Prot. N° CS-289/PA

Roma, 23 ottobre 2009

- Consulenti:
- PROF. AVV. ANDREA GIARDINA
 - AVV. ANDREA P. CHIOMENTI
 - AVV. CARLO M. CHIOMENTI
 - DAVID MCCARTHY
 - AVV. CARLO GALDO

- ROMA
VIA XXIV MAGGIO, 10
00187
TEL.: +39 06 498021
FAX: +39 06 498020
WWW.CHIOMENTI.NET
- MILANO
VIA G. VERDI, 2
20121
TEL.: +39 02 761271
FAX: +39 02 7612722
WWW.CHIOMENTI.NET
- TORINO
VIA MONTENAPOLEONE, 20
10124
TEL.: +39 011 4907293
FAX: +39 011 4907292
WWW.CHIOMENTI.NET
- LONDRA
25, BRINKLEY SQUARE
W1P 6PP
TEL.: +44 20 73001000
FAX: +44 20 73001001-02
WWW.CHIOMENTI.NET
- BREKELLER
41, ST. M. VANDENBROEKEN
B-1130
TEL.: +32 2 7330000
FAX: +32 2 7330007
WWW.CHIOMENTI.NET
- NEW YORK
ONE HUNTERTON PLACE
SUITE 2401
NY 10020
TEL.: +1 212 690 6100
FAX: +1 212 690 6201
WWW.CHIOMENTI.NET
- PECIENO
86/P, VINTAI OFFICE TOWER
NO. 2 JIANGOMENHAI AVENUE
CHIAOTANG DISTRICT
100020
TEL.: +86 10 65200000
FAX: +86 10 65200000
WWW.CHIOMENTI.NET
- SHANGHAI
LITHIUM BANC OF CHINA TOWER
20 ERONGHAI HUAN DONG YI ROAD
SHANGHAI
TEL.: +86 21 6111 2225
FAX: +86 21 6111 2226
WWW.CHIOMENTI.NET
- HONG KONG S.A.R.
UNIT 2304, HONGKONG TOWER
THE LANDMARK / 13
QUEEN'S ROAD, CENTRAL
TEL.: +852 21222222
FAX: +852 21222222
WWW.CHIOMENTI.NET

www.chiomenti.net

Egregio
Prof. Avv. Augusto Fantozzi
Commissario Straordinario delle Società del Gruppo Alitalia in A.S.

1. E' stato richiesto il nostro parere in ordine ai profili interpretativi, in sede applicativa, dell'accordo raggiunto tra l'amministrazione straordinaria dell'Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., dell'Alitalia Servizi S.p.A., dell'Alitalia Airport S.p.A., dell'Alitalia Express S.p.A. e della Volare S.p.A. (qui di seguito, per brevità, denominate congiuntamente la "Procedura") da una parte e la CAI - Compagnia Aerea Italiana S.p.A., dall'altra parte, mediante il quale le parti convennero, nel quadro dell'articolato processo di trasferimento di complessi di beni e contratti facenti capo alla Procedura, di far decorrere gli effetti economici del trasferimento medesimo a partire dal 1 dicembre 2008.

In particolare, è stato chiesto al nostro Studio di valutare se ed in quale misura detta pattuizione sia da riferirsi esclusivamente ai beni e contratti oggetto di cessione (il c.d. "Perimetro") ovvero se essa debba intendersi riferita agli effetti economici derivanti dalla gestione degli interi compendi aziendali facenti capo alla Procedura.

2. In via preliminare, è opportuno ricordare che nella specie non si è dato luogo ad un trasferimento delle intere aziende facenti capo alla Procedura; infatti, il Perimetro oggetto di cessione è stato individuato non mediante riferimento ad aziende o a rami d'azienda, bensì con riferimento a "blocchi" (di beni e contratti) funzionali all'esercizio di una (nuova) impresa.

CHIOMENTI
STUDIO LEGALE

E' evidente, dunque, che il *Perimetro* preso in considerazione non può individuarsi con aziende o rami d'azienda, bensì – secondo quanto fatto palese da numerose pattuizioni contrattuali – neppure con singoli beni o blocchi di beni e contratti, per così dire, "statici", essendo fuor di dubbio che in tanto la cessione poteva avere luogo in quanto, al momento del trasferimento, quei blocchi di beni e contratti fossero inseriti nell'ambito di un'azienda in esercizio.

Tanto premesso, la clausola di maggior rilievo, al fine di risolvere il quesito sottopostoci è quella di cui all'art. 3.1 del contratto concluso per scambio di lettere in data 30 novembre 2008; detta clausola così recita: *"In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 6.2 del Contratto, le parti convengono e si danno atto che saranno a carico ed a favore dell'Acquirente tutti i risultati economici relativi alla gestione del perimetro oggetto del Contratto a decorrere dalle ore 00,01 (comprese) del giorno 1 dicembre 2008. In particolare, per il periodo dal 1 dicembre 2008 alla sottoscrizione dell'Atto Formale di Trasferimento, la gestione del perimetro oggetto del Contratto continuerà ad essere esercitata da ciascun venditore, ma le parti concordano che i risultati economici relativi alla gestione del perimetro oggetto del Contratto (senza tenere conto di ammortamenti e svalutazioni) di competenza del periodo dal 1 dicembre 2008 alla data di sottoscrizione dell'Atto Formale di Trasferimento (inclusa) saranno a favore ed a carico dell'Acquirente e di ciascuno degli eventuali terzi nominati"*.

Anche l'appena citata clausola conferma quanto sopra brevemente accennato: il differimento della vendita, rispetto a quanto inizialmente prospettato, fino alla data dell'Atto Formale di Trasferimento (stipulato in data 12 dicembre 2008 e divenuto efficace alle ore 23.00 del 12 gennaio 2009) comportava la necessità che il *Perimetro* oggetto di cessione continuasse a essere ricompreso nell'ambito dell'esercizio dell'impresa, di talché l'Acquirente – sebbene fosse pressoché scontato che nel periodo interinale maturassero delle perdite – era pronto a farsi carico degli oneri di gestione al fine di poter procedere all'acquisto.

3. Riguardo all'interpretazione della clausola in oggetto sono prospettabili – e sono state in effetti portate – argomentazioni diametralmente opposte. Da un lato, si è considerata la clausola nel senso che essa ponesse tutti i risultati economici relativi all'intera attività d'impresa del periodo proseguita dalla Procedura in capo alla CAI. Di contro, si è considerato che la clausola riguarderebbe esclusivamente le attività direttamente e immediatamente riferibili ai beni e ai contratti ricompresi nel *Perimetro* nella sua consistenza alla data di efficacia del trasferimento, ossia al 12 gennaio 2009.

4. A suffragio della prima tesi, ossia quella secondo la quale sarebbero in capo a CAI tutti i risultati economici relativi all'intera attività del periodo proseguita dalla Procedura, sono prospettabili argomenti di vario genere. In particolare, militerebbero a favore di detta tesi la circostanza che il differimento della vendita sarebbe stato in larga parte necessitato da esigenze della CAI; ancora, lo spirito della clausola – secondo una prospettazione – sarebbe stato quello di dar luogo ad una prosecuzione dell'attività senza oneri ulteriori per la Procedura; inoltre, militerebbe a favore di detta tesi il fatto che la strutturazione dell'attività aziendale in capo alla Procedura al momento della conclusione dell'accordo era nota a CAI e questa, dunque, sottoscrivendo il patto avrebbe sostanzialmente accettato i costi e i ricavi così come esistenti a quel momento.

Si tratta certamente di argomenti suggestivi, i quali, tuttavia, a nostro avviso, potrebbero essere seriamente messi in discussione di fronte ad un'attenta disamina critica della pattuizione. Quanto all'argomento relativo al fatto che il differimento della vendita sarebbe stato necessitato da esigenze di CAI, potrebbe opporsi, da un lato, che i motivi del contratto sono di regola irrilevanti, salvo in

CHIOMENTI

STUDIO LEGALE

caso in cui essi siano comuni ed illeciti; dall'altro lato, che il differimento fosse più legato ad un'esigenza di natura pubblicistica – ossia fosse finalizzato a che non avessero luogo gli inevitabili disagi che i passeggeri avrebbero subito nel caso in cui il trasferimento fosse avvenuto a ridosso del periodo natalizio – piuttosto che ad un'esigenza di CAI. Quanto all'argomento relativo allo spirito della clausola, ad esso potrebbe opporsi che lo spirito era esattamente quello contrario, essendo assai difficile immaginare che CAI fosse disponibile (o avesse un interesse) a farsi carico di quegli stessi costi che nella struttura originaria di Alitalia (per quanto "dimagrita" per effetto dei tagli apportati in corso di Procedura) avevano portato alla dichiarazione di insolvenza della società.

Quanto all'argomento secondo il quale CAI sottoscrisse l'accordo con piena conoscenza dell'articolazione aziendale in essere, potrebbe ben obiettarsi che da ciò non può inferirsi automaticamente che di tutti quei costi relativi a quell'articolazione essa intendesse farsi carico. Infine, con riferimento al provvedimento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2008, emanato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 39 del 2004, potrebbe da un lato obiettarsi che un provvedimento amministrativo di tal fatta è inidoneo a incidere sui diritti soggettivi, e dall'altro lato sostenersi che proprio l'intervento pubblico dimostrerebbe la sussistenza dell'interesse pubblico di cui si è detto sopra – ossia quello di evitare un difficile trasferimento a ridosso delle ferie natalizie – del quale non vi sarebbe stata ragione che si facesse carico un imprenditore privato, ossia CAI.

5. Per ciò che concerne la seconda tesi richiamata, ossia quella secondo la quale i costi e i ricavi rilevanti sarebbero solo quelli direttamente e immediatamente riferibili ai beni e ai contratti ricompresi nel *Perimetro* oggetto di trasferimento, appaiono prospettabili i seguenti principali argomenti: da un lato la clausola *de qua* fa espresso riferimento al *Perimetro*, dovendosi dunque escludere costi e ricavi estranei allo stesso; inoltre, la prosecuzione dell'attività sarebbe stata necessitata da esigenze di interesse pubblico e non sarebbe stata nell'interesse di CAI; infine, non vi sarebbe stata ragione per la quale dovessero essere in capo CAI costi e ricavi estranei al negozio principale cui la pattuizione era volta, ossia il trasferimento di quanto ricompreso nel *Perimetro*.

Anche tale tesi, come si vede, non è sfornita di argomenti, ma anch'essa, a nostro avviso, non appare condivisibile. In primo luogo, deve osservarsi che il riferimento contenuto nella clausola non è al *Perimetro*, bensì alla gestione del *Perimetro* nella consistenza al 12 gennaio 2009, onde è evidente che le parti non intendevano isolare i costi e i ricavi di quei singoli beni e contratti, bensì prendere in considerazione tutti quei costi e quei ricavi necessari affinché quei beni e quei contratti fossero ceduti nell'esercizio dell'impresa, i cui costi di gestione, dunque, non possono essere negletti. In secondo luogo, anche a tacer del fatto che i motivi per i quali la pattuizione sia stata convenuta non necessariamente, come si è visto, ne informano la portata, vi era un dimostrabile interesse di CAI a posporre la conclusione del contratto (basti dire che essa sarebbe stata la prima a soffrire della disaffezione dei clienti derivante dai disagi comportati dal trasferimento a ridosso del periodo natalizio); infine, con riferimento alla ragione per la quale la CAI si sarebbe fatta carico di costi e ricavi ulteriori rispetto a quelli direttamente rivenienti dal solo *Perimetro* nella consistenza al 12 gennaio 2009, appare evidente che una volta dimostrato l'interesse di CAI alla posposizione del negozio, l'estensione dell'ambito dei costi e dei ricavi costituiva esclusivamente una materia negoziale, trattandosi per CAI semplicemente di un costo connesso e necessario alla conclusione dell'operazione.

6. Riteniamo pertanto che la tesi interpretativa secondo la quale a CAI siano stati convenzionalmente trasferiti tutti i risultati economici dell'intera attività della Procedura, così come essa veniva svolta al 30 novembre 2008, avrebbe limitate possibilità di essere accolta nel caso di un contenzioso tra CAI e la Procedura: a tale interpretazione osta, infatti, il dato letterale della clausola. Se la volontà delle parti fosse stata quella dianzi menzionata, non vi sarebbe stato motivo di

CHIOMENTI

STUDIO LEGALE

individuare, mediante la locuzione "tutti i risultati economici relativi alla gestione del perimetro oggetto del Contratto", l'ambito di operatività della pattuizione. Ne risulta che, per così dire, con ogni probabilità rispetto all'intera attività gestita dalla Procedura la pattuizione sembra volta ad individuare un "minus" ossia a ritagliare, con riferimento al Perimetro, le attività (ed i relativi risultati economici) da prendere in considerazione.

Di contro, e per le ragioni già indicate, neppure la tesi interpretativa secondo la quale a CAI sarebbero stati convenzionalmente trasferiti solo i risultati economici direttamente ed immediatamente riferibili al Perimetro nella consistenza alla data di trasferimento ci sembra corretta, in quanto essa non tiene conto che la clausola fa riferimento a tutti i risultati economici relativi alla gestione del Perimetro, ossia non solo a quelli direttamente ed immediatamente inerenti al Perimetro, bensì anche a quelli di gestione del Perimetro. Ciò che, a nostro avviso, include tutti quei costi (e quei ricavi) rivenienti da attività necessarie ed indispensabili affinché i beni e i contratti oggetto del Perimetro potessero essere trasferiti quali beni facenti parte di un compendio aziendale attivo.

Nel medesimo senso ci sembrano deporre le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2008, emanato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 39 del 2004, così come da ultimo modificato dalla legge n. 166 del 2008, allo scopo di consentire una più efficiente ed ordinata transizione dell'attività di trasporto aereo dalla Procedura a CAI. In particolare, con il citato decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri – rilevata la criticità del trasferimento a CAI delle attività di trasporto aereo nell'imminenza del periodo natalizio, posta l'esigenza di pubblico interesse che, durante le festività, il servizio di trasporto aereo fosse assicurato con regolarità, e tenuto conto delle obiettive difficoltà connesse all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità – ha disposto che (a) il Commissario Straordinario era tenuto ad adottare gli atti necessari ed opportuni per assicurare, previo accordo con CAI, la prosecuzione del trasporto aereo da parte della Procedura sino e non oltre il 12 gennaio 2009 e, a tal fine, il Commissario Straordinario era autorizzato a convenire con CAI il differimento della data di efficacia del trasferimento dei beni e dei rapporti oggetto del relativo contratto di cessione e (b) il differimento era consentito a condizione che dal 12 dicembre 2008 sino alla data di effettivo trasferimento tutti gli oneri, i costi, gli esborsi ed i rischi, così come i ricavi connessi alla prosecuzione del servizio di trasporto aereo, direttamente o indirettamente riferibili ai beni e rapporti oggetto del contratto, fossero a carico di CAI. A prescindere dalla circostanza che la Procedura ha negoziato e ottenuto da CAI l'assunzione da parte di quest'ultima degli effetti economici sin dal 1 dicembre 2008 (anziché dal 12 dicembre 2008 indicato nel D.P.C.M.), dev'essere rilevato, ai fini che qui interessano, che anche il citato decreto non ha fatto riferimento né al risultato delle intere aziende esercitate dalla Procedura né al solo risultato direttamente riferibile al Perimetro trasferito, bensì a quegli eventi "direttamente o indirettamente riferibili ai beni e rapporti oggetto del contratto". E' ben vero che – come si è visto – il D.P.C.M. non costituisce un atto idoneo ad incidere su diritti soggettivi, ma è altresì da sottolinearsi che proprio in virtù di quel D.P.C.M. il Commissario Straordinario – CAI consenziente – ha dato attuazione alla proroga della conclusione del contratto.

7. A nostro avviso, la corretta interpretazione della pattuizione si pone in posizione intermedia rispetto a quelle sopra indicate. Alla luce della necessità che quanto ricompreso nel Perimetro fosse ceduto in costanza di esercizio dell'impresa, del fatto che a tal fine, in presenza di un differimento del trasferimento, l'Acquirente fosse pronto a farsi carico delle perdite (indipendentemente dalla misura di esse) derivanti dalla gestione dello stesso, nonché dell'espresso dato testuale della clausola dell'accordo che non fa riferimento ai risultati economici del Perimetro, bensì ai risultati economici relativi alla gestione

CHIOMENTI

STUDIO LEGALE

del *Perimetro*, deve ritenersi, a nostro avviso, che l'Acquirente non possa limitare la propria responsabilità ai soli costi direttamente riferibili ai beni e contratti ricadenti nel *Perimetro* nella consistenza alla data di trasferimento, bensì che l'obbligo assunto dall'Acquirente si estenda anche a tutti i costi sostenuti al fine della gestione del *Perimetro*.

Ciò significa, in altre parole, che non solo bisognerà considerare i risultati economici immediatamente e direttamente inerenti a quanto ricompreso nel *Perimetro*, bensì anche tutti quei risultati economici riferibili ad attività necessarie e strumentali al fine di consentire la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, nella misura necessaria al mantenimento dell'attività nel cui ambito quei beni e quei contratti si collocavano.

Ciò non di meno, quanto sopra non equivale a dire che tutti i risultati economici relativi alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, così come essa si configurava anteriormente al 1 dicembre 2008, possano considerarsi di pertinenza dell'Acquirente: al fine di individuare l'ambito dei risultati economici relativi alla gestione del *Perimetro* dovrebbe, a nostro avviso, farsi riferimento (oltre, ovviamente, che ai costi e ai ricavi direttamente riferibili ai beni e ai contratti ricadenti nel *Perimetro*) ai costi e ai ricavi rivenienti da attività strettamente necessarie al fine di consentire la gestione del *Perimetro*. Dette attività non necessariamente corrispondono a quelle precedentemente svolte dalla Procedura né, parimenti, necessariamente corrispondono a quelle svolte dalla Procedura nel periodo interinale.

Oltre a doversi escludere, infatti, aziende e rami d'azienda autonomi e non necessari all'esercizio del *Perimetro* (si pensi, a mo'd'esempio, all'attività c.d. *cargo*) dovranno escludersi anche tutte quelle attività – strumentali e accessorie, non ricomprese nel *Perimetro* – consistenti in servizi dei quali la Procedura avrebbe potuto approvvigionarsi da terzi a condizioni di mercato (si pensi, a mo'd'esempio, all'attività di c.d. *heavy maintenance*, espressamente esclusa dal *Perimetro* ai sensi dell'Atto Formale di Trasferimento).

Sotto altro profilo, in punto di fatto, non può negarsi che la gestione del *Perimetro* da parte della procedura non potesse che aver luogo – almeno in una fase iniziale – secondo le modalità precedentemente utilizzate, non potendosi ragionevolmente immaginare che, da un giorno all'altro (il contratto è del 30 novembre 2008 e i risultati economici della gestione del *Perimetro* venivano convenzionalmente posti in capo a CAI dal 1 dicembre 2008), la Procedura potesse avere una gestione del *Perimetro* diversa da quella precedente. Potrebbe dunque ragionevolmente sostenersi che CAI avesse accettato – quanto meno per quelle attività strumentali e accessorie, non ricomprese nel *Perimetro* – consistenti in servizi dei quali la Procedura avrebbe potuto approvvigionarsi da terzi, di cui si è detto sopra (ma il discorso potrebbe estendersi a molti altri aspetti) la situazione in essere al momento della conclusione dell'accordo. Anche qualora si accedesse a tale interpretazione, tuttavia, ben potrebbe ritenersi che sussistesse un obbligo della Procedura – se non altro in ossequio al generale canone di correttezza e buona fede – di limitare per quanto possibile i costi di esercizio del *Perimetro*, rimodellando quanto più rapidamente possibile la situazione in essere per adeguarla ad una economica ed efficiente gestione del *Perimetro*.

8. Rispetto, dunque, a quanto non immediatamente ricompreso nel *Perimetro*, riteniamo che le relative voci di costo e ricavo intanto possano rientrare nel conteggio dei risultati economici trasferiti a CAI in quanto siano riferibili ad attività che: (a) fossero strettamente necessarie al fine della gestione del *Perimetro*; e (b) fossero svolte a condizioni di mercato (ovvero, se così non fosse, non potessero ragionevolmente essere svolte a condizioni di mercato, in ragione della situazione in essere). Al fine della verifica della sussistenza delle condizioni dianzi richiamate bisognerà, a nostro avviso, tenere presente la situazione di fatto in cui versava il *Perimetro* al 30 novembre 2008 (ossia di come esso era inserito nell'ambito delle organizzazioni aziendali delle


varie procedure), situazione peraltro ben nota a CAI che, al riguardo, aveva svolto amplissima *due diligence*.

9. Pertanto, riteniamo che, qualora dovesse innescarsi una controversia in ordine alla corretta interpretazione delle clausole sopra richiamate, l'esito del giudizio in ordine a detta interpretazione, nonché, soprattutto, l'esatta individuazione in punto di fatto delle voci rilevanti di costo e ricavo ai fini dei risultati economici di pertinenza di CAI, avrebbero consistenti margini di aleatorietà. In particolare, con riferimento a quanto sopra illustrato al punto 8, riteniamo che il particolare grado di rischio potrebbe sussistere nel caso in cui la controversia si orientasse nel senso della determinazione della congruità dei costi riferibili alla gestione del periodo, con specifico riferimento all'indicato obbligo di contenimento di detti costi nella misura strettamente necessaria a consentire la gestione del *Perimetro* in esercizio. Si tratta, evidentemente, di indagine fattuale estremamente complessa e che potrebbe richiedere interventi di natura specialistica (aziendalistica, contabile, ecc.) i cui esiti appaiono obiettivamente incerti e non preventivabili.


Con riferimento all'interpretazione che dal giudicante potrebbe essere data alla pattuizione, non è con certezza neppure preventivabile il rilievo che potrebbe essere attribuito alla circostanza costituita dalle obiettive difficoltà della Procedura a modificare la situazione di esercizio aziendale in essere al fine di rimodellarla, orientandola prevalentemente, se non esclusivamente, alla sola gestione economica di quanto ricompreso nel *Perimetro*; e ciò particolarmente qualora il decidente dovesse assumere quale punto di partenza, al fine dell'individuazione dei risultati economici di pertinenza di CAI, il *Perimetro*, sul presupposto che esso, in fin dei conti, costituiva l'oggetto della cessione cui il patto era orientato, svalutando l'aspetto relativo alla gestione dello stesso. Inoltre, con riferimento all'individuazione delle voci rilevanti, una volta assunta - in astratto - una certa opzione interpretativa, si tratterebbe in concreto di darvi attuazione, mediante esame e verifica circa l'effettiva attinenza (e, se del caso, l'economicità) delle singole voci alla gestione del *Perimetro* secondo l'opzione interpretativa prescelta, ciò che, a propria volta, potrebbe presentare evidenti elementi di criticità.

10. In definitiva, riteniamo che una conclusione transattiva del dissenso incorso tra le parti sulla questione prospettata appaia ragionevole. A tale riguardo, ci pare che le intese raggiunte, nella loro globalità, tengano conto della ponderazione da accordare alla componente *Perimetro* e che dunque - avuto riguardo anche al complesso procedimento relativo alle altre rettifiche, la misura della conciliazione prospettata non appaia incongrua.

Avv. Michele Carpinelli



Avv. Andrea Bernava



CHIOMENTI
Studio Legale
Tel. 06.466221 VIA XXIV Maggio, 43 Fax 06.46622880
00187 ROMA

TRASMISSIONE FAX

Data : 23 ottobre 2009

Totale pagine (inclusa questa) 7

A : Prof. Avv. Franco Paparella

Fax n. : 06.65625650

Da : Avv. Michele Carpinelli e Avv. Andrea Bernava

In caso di ricezione incompleta o imperfetta Vi preghiamo di contattarci immediatamente

MESSAGGIO